



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 19 GENNAIO 2022

**Spettabile
Clientela**

OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI ANNO 2022- La legge di Bilancio anno 2022 (Legge n.. 234/2021) ha emendato il D. Lgs. N. 148/2015.

**Spettabile Clientela,
di seguito, le principali novità:**

- 1) Ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali agli assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, e modifiche al massimale.
- 2) a partire dal 1° gennaio 2022, cambia il requisito di anzianità presso l'unità produttiva per essere destinatari del trattamento di integrazione salariale, che ora deve essere pari ad almeno 30 giorni di lavoro effettivo, mentre prima era di 90 giorni.
- 3) Inoltre, è previsto soltanto un massimale per i trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 1° gennaio, in luogo dei due precedenti.
- 4) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, fornisce una serie di indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

2022, in materia di trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Lavoratori beneficiari

- 5) Nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
- 6) Viene ridotta a 30 giorni l'anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono aver maturato presso l'unità produttiva presso la quale operano, per poter essere ricompresi nella platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.
- 7) Tale requisito non è richiesto per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale.

Importi del trattamento di integrazione salariale

- 8) Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, viene eliminato il c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale: indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento il massimale 2021 è pari a € 1.199,72.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

- 9) Il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale che svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
- 10) Qualora poi, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

- 11) Dal 1° gennaio del 2022, i trattamenti di CIGS relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022, si applicano anche ai datori di lavoro che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali e che nel semestre precedente l'istanza abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.
- 12) Si estende, pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ai datori di lavoro che sono iscritti al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti.
- 13) La causale di riorganizzazione è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti "anche a realizzare processi di transizione".
- 14) Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale che da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l'impresa ad una fase di crescita.

15) Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l'80% dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell'orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Manovra, nuovi ammortizzatori sociali: CIGS

Per poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (in base al nuovo articolo 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015 introdotto ad opera dell'articolo 1 comma 193 della Manovra) l'impresa è tenuta ad avere alle proprie dipendenze mediamente più di quindici dipendenti (con riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda). Il conteggio riguarda tutti i lavoratori compresi:

- Dirigenti;
- Lavoratori a domicilio;
- Apprendisti;

che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Vengono inoltre estese le tutele della CIGS (articolo 1 commi 198 e 201 L. n. 234/2021) alle imprese (con più di quindici dipendenti) che non accedono a:

- Fondi di solidarietà bilaterali;
- Fondi bilaterali alternativi;
- Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

In tal modo, sottolinea la Circolare del Ministero del Lavoro, l'integrazione salariale straordinaria "viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti **indipendentemente dal settore lavorativo**".

A far data dal 1° gennaio 2022 si prevede inoltre l'accesso alla CIGS, indipendentemente dal requisito occupazionale, a beneficio di:

- Imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, nonché le società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale;
- Partiti e movimenti politici (oltre alle loro articolazioni e sezioni territoriali);

nei cui confronti sarà applicato il contributo ordinario CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 0,60% a carico dell'impresa ed il restante 0,30% trattenuto al lavoratore.

Manovra: le nuove causali CIGS

In tema di causali di accesso alla CIGS (riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà) la Legge numero 234 (articolo 1 comma 199) interviene prevedendo che il programma di riorganizzazione aziendale debba presentare un piano di azioni volte a ridurre le inefficienze della struttura gestionale o produttiva **“ovvero a gestire processi di transizione”**.

Inoltre, a far dal 1° gennaio 2022 le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione possono accedere ai trattamenti di CIGO – CIGS prescindendo dall’impresa committente presso cui realizzano i servizi. Identica disciplina si applica anche alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia.

Da ultimo, viene meno (sempre con decorrenza 1° gennaio 2022) il requisito dell’influsso gestione prevalente, **richiesto per i trattamenti di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nei confronti delle imprese artigiane.**

PUBBLICI ESERCIZI/COMMERCIO

La Manovra, detta anche Legge di Bilancio per il 2022, ha riformato l’intera disciplina degli ammortizzatori sociali estendendo la copertura **obbligatoria** della cassa integrazione anche alle **imprese del turismo, pubblici esercizi, commercio, che occupano fino a 5 dipendenti.**

Ai lavoratori di queste imprese finora è stata riconosciuta la cassa integrazione 'in deroga' con causale Covid19. La novità della Manovra è proprio la **soppressione** o meglio la **'non conferma'**:

- della cassa integrazione 'in deroga' (quella che l'impresa può chiedere senza versare all'Inps);
- della causale Covid19.

Per essere chiari la Cig Covid non è stata prorogata per **nessuno**, neppure per **l'Artigianato**, altro settore che finora ne ha beneficiato.

Quindi dal 1° gennaio 2022 questi lavoratori riceveranno il trattamento di sostegno al reddito in caso di sospensione del rapporto di lavoro, ma **non** quello della **Cig in deroga**. Per loro ci sarà la cassa integrazione 'ordinaria' del **FIS**, fondo Inps per il settore.

Per i lavoratori **non cambia** molto, perchè si tratta di una questione solo formale, mentre è **per le imprese la vera novità** poichè per chiedere l'intervento della cassa integrazione sarà chiesto loro di **contribuire con un versamento periodo all'INPS**. Ecco perchè da qualche giorno le imprese del settore, con il sostegno dei sindacati hanno chiesto comunque al Governo di provvedere con una proroga anche nel 2022 della Cig Covid: in quanto si ritroverebbero, diversamente a contribuire a una cassa integrazione, che andrebbero ad **utilizzare 'a causa' di scelte politiche su restrizioni anti-Covid**. Il che dimostrerebbe che la ragione di ricorso alla Cig per le sospensioni dei rapporti di lavoro sta ancora nella pandemia.

Siamo comunque in attesa, di un prossimo Consiglio dei Ministri, che dovrebbe "rimettere mano", agli ammortizzatori sociali anno 2022, per i

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

settori più colpiti dall'attuale situazione; ci riferiamo, naturalmente, a pubblici esercizi e negozianti. Buona giornata.

Dott. Monica Melani Amministratore Unico di
CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015